

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL
PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI
VALENZA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'art. 208 comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza e assistenza complementare per gli appartenenti ai Corpi e ai Servizi di Polizia Locale.
2. Per l'attivazione delle relative procedure il presente Regolamento individua le modalità attuative di dette forme di previdenza ed assistenza integrativa e ne disciplina la costituzione in un fondo.

Art. 2

SCOPI

Il Fondo, che è privo di personalità giuridica e che non ha scopi di lucro, ha la finalità di realizzare una rendita previdenziale individuale per ogni singolo dipendente a tempo indeterminato in servizio presso il Servizio Autonomo di Polizia Locale.

Art. 3

DESTINATARI

1. Sono destinatari delle forme di previdenza ed assistenza complementare tutti gli appartenenti al Servizio Autonomo di Polizia Locale del Comune di Valenza, con contratto a tempo indeterminato ruolo non amministrativo.
2. Il numero degli aderenti alla previdenza è suscettibile ad aumenti o diminuzioni in caso di nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, di pensionamento, di cessazione del rapporto di lavoro o di trasferimento.

Art. 4

PERDITA DEL DIRITTO ALLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE

Cessano di essere destinatari delle forme di previdenza ed assistenza complementare gestite dall'Ente, in attuazione del presente regolamento, gli appartenenti al Servizio Autonomo di Polizia Locale qualora avvenga:

- a. La cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di appartenente alla Polizia locale
- b. Il decesso del dipendente;

- c. La cessazione della previdenza gestita dall'ente;
- d. La cessazione del rapporto di lavoro per invalidità, vecchiaia e pensionamento;
- e. Il recesso volontario.

Art. 5

FINALITA' E FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 6 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali e assistenziali del richiamato art. 208 e, pertanto saranno impegnate per stipulare gli strumenti che assicurino la previdenza integrativa.
2. Le forme di previdenza e assistenza complementare vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensione Individuale) o P.I.P. (Piani Pensione Individuali), Assicurazioni sulla Vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge.
3. Gli strumenti previdenziali sono selettivi con le procedure previste dalla normativa vigente in materia.
4. Il gestore del piano previdenziale integrativo è l'operatore economico che ha stipulato contratto di appalto con il Comune per il servizio di Brokeraggio assicurativo .
5. L'individuazione del gestore dell'assicurazione contraente viene lasciata alla libera determinazione del singolo dipendente, che per iscritto e tempestivamente, da adesione all'Ufficio preposto del Comune di Valenza addetto alla predisposizione dei provvedimenti conseguenti di presa d'atto e impegno/liquidazione delle relative somme.

Art. 6

FINANZIAMENTO

1. Le forme di previdenza ed assistenza integrativa sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, determinata annualmente dalla Giunta Comunale.
2. La quota complessiva è destinata per l'80% alla previdenza integrativa e per il restante 20% all'assistenza complementare. La Commissione di Settore, di cui all'art. 13, si riserva la facoltà di modificare, con verbale di seduta, la percentuale di destinazione della quota.
3. L'Ente iscriverà le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).
4. Per il finanziamento delle prestazioni sopra indicate il Comune di Valenza provvederà a versare annualmente al Fondo, a favore di ciascun dipendente che da adesione, il contributo previsto in base a quanto annualmente stanziato a bilancio in riferimento anche all'intero ammontare dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie ed alla loro suddivisione tra i capitoli di spesa previsti dall'articolo 208 del Codice della Strada.
5. La quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa, dovrà essere concordata tra Commissione di Settore cui all'art. 12 del presente Regolamento e l'Amministrazione e approvata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell'entrata relativa all'art. 208 del C.d.S.

Art. 7

ADESIONE ALL'ASSISTENZA COMPLEMENTARE

Le forme di assistenza complementare vengono realizzate mediante adesione volontaria espressa a polizze assicurative sugli infortuni per cause di servizio.

Art. 8

CESSAZIONE DELLA CONDIZIONI DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di Operatore di Polizia Locale il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:
 - a. proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
 - b. trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
 - c. riscattare la propria posizione individuale.
2. L'obbligo contributivo dell'Ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1.
3. L'obbligo dell'Ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente disciplinati dal C.C.N.L.

Art. 9

CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

1. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.
2. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all'atto della adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento.

Art. 10

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

1. Le prestazioni previdenziali di cui beneficeranno gli iscritti al fondo consistono in una rendita e/o nella liquidazione di un capitale secondo il valore attuale, al verificarsi del pensionamento, secondo la normativa vigente ed il regolamento dello strumento previdenziale selezionato.

Art. 11

TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO

1. Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia locale e o comunque per il Pubblico Impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l'adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI SETTORE

Art. 12

ISTITUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2004, con il presente Titolo è regolata l'attività della Commissione di Settore per la gestione delle risorse destinate a finalità previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Locale e, così come disposto dall'art. 208, commi 2 e 4 del D. Lgs. N. 285/1992 e successive modificazioni (C.d.S.).

Art. 13

COMPOSIZIONE

1. Nella Commissione di Settore, i componenti vengono scelti tra i soli operatori di Polizia Locale ed è formato secondo i seguenti criteri:
 - a. due componenti individuati, per mezzo di votazione a maggioranza, tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale,
 - b. un presidente individuato, per mezzo di votazione a maggioranza, tra le figure apicali del Comando di Polizia Locale.
2. Alle votazioni di cui al comma 1 partecipa il personale destinatario del presente Regolamento.

Art. 14

FUNZIONAMENTO E DURATA

1. L'Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento della Commissione, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
2. La sede della Commissione è individuata nel Comando di Polizia Locale. Nel caso di indisponibilità, l'Amministrazione provvederà a designare una sede alternativa.
3. La Commissione dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri non possono essere immediatamente rieletti.

Art. 15

FINALITA' ED INIZIATIVE

1. Nell'ambito dei propri fini la Commissione potrà promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento ed in particolare svolgere funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali.

2. Di ogni seduta della Commissione sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal Presidente, o suo sostituto, tra i componenti.

Art. 16

COLLABORAZIONI

1. Ai fini della corrispondenza organizzativa ed operativa e, comunque, per la certa trasparenza di tutte le attività svolte, la Commissione può avvalersi di esperti in materia contabile e di tutti i settori connessi agli interessi per cui la Commissione opera.
2. I soggetti che collaborano con la Commissione di Settore, purché operanti senza scopo di lucro e, comunque, di rivalse economica per le prestazioni svolte in tema di assistenza contabile, tecnica ed organizzativa sono individuati a cura della Commissione stesso tra gli operatori di Polizia Locale o tra i dipendenti dell'Ente.

Art. 17

ADEMPIMENTI

1. La Commissione è tenuta annualmente a ricevere, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo. Tale relazione è presentata alla Giunta Comunale, che ne prende atto.
2. Il tempo di partecipazione alle riunioni della Commissione è considerato a tutti gli effetti orario di servizio e non dà diritto a straordinario.
3. La partecipazione alla Commissione non prevede, in alcun modo, compensazione monetarie (gettoni o altro) e viene effettuato su base volontaria dall'eletto per i soli fini dell'Ente.
4. Le riunioni della Commissione saranno convocate tenendo conto delle esigenze del servizio.
5. Le sedute della Commissione sono aperte agli operatori di Polizia Locale, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Art. 18

ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

A norma di quanto previsto dall'art 108, comma 6, del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che segue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art 124, comma 1, del T.U. nr. 267/2000; una seconda da effettuarsi per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Esso entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione.

Art. 19

NORME FINALI

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge che regolano la materia, in particolare il Codice della Strada.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili
4. La spesa derivante dal presente Regolamento dovrà soggiacere alla normativa specifica in materia di contenimento della spesa di personale.